



**Audizione XI Commissione Lavoro, Previdenza Sociale Senato della Repubblica
Roma 26 maggio 2016**

Atto di Governo n. 298 “Schema di Decreto Legislativo recante attuazione della Direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la Direttiva 2004/40/CE.

Osservazioni UIL

Premessa

La UIL ritiene fondamentale il continuo aggiornamento ed adeguamento a livello europeo delle Direttive e Regolamenti in tema di salute e sicurezza sul lavoro.

Tale aggiornamento deve essere recepito ed applicato negli Stati membri in tempi brevi, al fine di tutelare al massimo i lavoratori dai rischi per la salute e per agire in funzione della prevenzione degli infortuni.

Riteniamo pertanto fondamentale fornire a tutti i lavoratori della Unione, le prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative alla esposizione ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) ai sensi della Direttiva Quadro 89/391/CEE.

Il D. Lgs. di recepimento

Il Decreto Legislativo in oggetto, recepisce la Direttiva 2013/35/UE che aggiorna la normativa sui rischi derivanti dall’esposizione agli agenti fisici (campi elettromagnetici) sui luoghi di lavoro.

L’obiettivo della norma è quello di proteggere tutti i lavoratori, durante le loro attività, dai campi elettromagnetici.

Come **UIL** riteniamo che lo Schema di Decreto Legislativo recepisca i dettami principali della Direttiva in oggetto, **ma altresì che non sia totalmente conforme** in riferimento alla Direttiva 89/391/CEE, nello specifico per la consultazione e partecipazione dei lavoratori nelle fasi di gestione del rischio dai campi elettromagnetici in tutti i luoghi di lavoro.

Infatti **all'Art. 7 della Direttiva 2013/35/UE**, viene rimarcato il coinvolgimento dei lavoratori e loro rappresentanti anche per questa tipologia di rischio, la quale deve essere affrontata analogamente a tutti gli altri rischi presenti sui luoghi di lavoro.

Nella Direttiva si rinnova quindi l’impegno del Datore di Lavoro alla **consultazione e partecipazione dei lavoratori** e questo è un elemento importante e fondamentale nell'ottica della prevenzione e del miglioramento continuo, ma di questo impegno non si trova traccia nel Decreto di recepimento.

Altro elemento fondamentale riguarda la **informazione e formazione dei lavoratori e loro rappresentanti**: è questo un aspetto che risulta molto carente nel Decreto di recepimento, soprattutto in quei casi di superamento dei limiti riportati all'Art. 208.

Commissione Consultiva

Un ulteriore elemento da portare alla attenzione della Commissione Lavoro del Senato, è il fatto che nessuna informazione su questa Direttiva, né sul Decreto Legislativo di recepimento, è stata inserita nelle discussioni della Commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ex Art. 6 del D. Lgs. 81/08.

Tra i compiti della Commissione Consultiva, definiti al Comma 8 del succitato Art. 6, sono chiaramente indicati:

Punto a) - esaminare i problemi applicativi della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e formulare proposte per lo sviluppo ed il perfezionamento della legislazione vigente;

Punto i) - valutare le problematiche connesse alla attuazione delle Direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Inoltre vogliamo portare a conoscenza la Commissione Lavoro del Senato, che i lavori della Commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ex Art. 6 del D. Lgs. 81/08, sono fermi dal novembre 2015.

Questo blocco è sicuramente un fatto grave nell'ottica della prevenzione sui luoghi di lavoro, non vi è infatti la possibilità concessa ai soggetti coinvolti come da D. Lgs. 81/08, di fornire il fondamentale contributo per la riduzione di infortuni ed incidenti sui luoghi di lavoro stessi.

A fronte di questa situazione emerge un non coinvolgimento delle Parti Sociali e del Sindacato in particolare, per quel che riguarda i temi fondamentali della salute e sicurezza sul lavoro.

Conclusioni

A fronte delle indicazioni sopra riportate, per quel che **riguarda il recepimento della Direttiva europea 2013/35/UE**, per i ritardi della sua discussione, per la non discussione approfondita nelle sedi preposte così come indicate dal D. Lgs. 81/08, **riteniamo non adeguato sia il percorso che le modalità di recepimento.**

Riteniamo quindi fondamentale rimarcare il necessario coinvolgimento dei Rappresentanti dei lavoratori nella fasi di analisi e gestione del rischio in tutti i luoghi di lavoro con presenza di rischi derivanti da campi elettromagnetici, così come ribadiamo una mancanza della applicazione delle regole di coinvolgimento delle Parti Sociali nei percorsi di attuazione delle Direttive così come individuato dalle norme europee in tema di salute e sicurezza sul lavoro.

Emendamenti

Nel dettaglio le modifiche da apportare sono:

Art. 208 – Valori limite di esposizione e valori di azione

Comma 4

In entrambi i casi di superamento - punto a) e punto b) - deve essere inserita la frase “previa consultazione del RLS”.

Idem per il Comma 5.

Comma 6

Il Datore di Lavoro deve informare l’Organo di Vigilanza – da aggiungere “e per conoscenza il RLS”.

Art. 210 – Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi

Comma 1 e 2

Inserire la frase “previo coinvolgimento del RLS”.

Comma 3

Inserire la frase “con il coinvolgimento del Medico Competente e il RLS, confrontando anche la Valutazione del Rischio in ottica di genere”.

Comma 5

Inserire la frase “previo coinvolgimento del RLS”.

Comma 7

Inserire la frase “il Datore di Lavoro comunica al RLS le cause del superamento”.

Comma 8

Inserire la frase “il Datore di Lavoro aggiorna la Valutazione del Rischio consultando il RLS”.

Art. 210-bis – informazione e formazione dei Lavoratori

Comma 1

Inserire la frase “il Datore di Lavoro coinvolge preventivamente il RLS per la predisposizione del Programma di Informazione e Formazione dei lavoratori”.

Art. 211 – Sorveglianza sanitaria

Comma 2

Inserire la frase “Il Datore di lavoro informa il RLS in forma anonima sui controlli in caso di malori”.

Art. 212 – Dergoghe

Comma 2

Inserire la frase “che siano stati consultati preventivamente i RLS”.